



IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Dott. Mirco Lombardi | Presidente |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice |
| - Dott. Edmondo Tota | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato dalla **CIMA PAPER S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lecco, via Roma n. 6 (iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al numero LC-304224 - C.F. e P. IVA n. 03001650138), difesa dagli avvocati Andrea Granzotto e Sabrina Giani depositato in data 9 febbraio 2024 e integrato in data 11 marzo 2024;

premesse

- che sussiste la competenza di questo Tribunale atteso che la sede legale della ricorrente si trova a Lecco e che non vi sono elementi per ravvisare un diverso centro degli interessi principali del debitore;
- che ricorre la legittimazione a proporre la domanda in quanto la relativa decisione è stata assunta dall'amministratore unico e la decisione risulta da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 120 bis CCII;
- che la produzione documentale è conforme a quanto prescritto dagli artt. 39, 44, 87 e 88 CCII;
- che l'impresa supera senz'altro le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII dato che l'attivo patrimoniale registrato dalla situazione patrimoniale al 10 ottobre 2023 oltrepassava i 28 milioni di euro e il passivo superava i 55 milioni di euro;

esaminati

- il piano concordatario che prevede, a fronte di un passivo stimato in €53.911.836, il pagamento dei creditori concorrenti in un orizzonte temporale di cinque anni mediante i flussi finanziari generati dalla continuità diretta (€1.049.668), l'incasso dei crediti e il realizzo del magazzino (€9.503.147), nonché il sostegno finanziario della compagine sociale (€9.399.441) e in particolare del socio di maggioranza Zeus Packaging Group Ltd (di seguito anche solo "Zeus");
- gli impegni e le garanzie rilasciate da Zeus Packaging Group Ltd fino a un massimo di €10.000.000;



- la proposta concordataria che prevede, oltre il pagamento integrale dei crediti prededucibili, la suddivisione dei creditori in n. 11 classi con le percentuali di soddisfacimento e i termini di pagamento di seguito indicati:

<i>CLASSE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO DEL DEBITO PERCENTUALI DI PAGAMENTO</i>	<i>TERMINI DI PAGAMENTO</i>
1	Debiti retributivi ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	€480.472,99 (100%)	31.10.2024
2	Fornitori ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	€111.672,66 (100%)	31.3.2025
3	Fornitori ex art. 2751-bis n. 5 c.c.	€165.913,96 (100%)	31.3.2025
4	Fornitori ex art. 2764 c.c	€228.997,33 (100%)	31.3.2025
5	Debiti tributari e contributivi (transazione fiscale)	€10.560.000,00 (27,24%)	31.12.2026/31.12.2027
6	Debiti tributari e contributivi (degradati)	€7.683.753,18 (10%)	31.12.2027
7	Banche ed istituti di credito senza garanzie	€16.995.561,79 (6%)	31.12.2027
8	Banche ed istituti di credito garantite	€11.030.027,53 (4%)	31.12.2027
9	Fornitori di beni e servizi di natura chirografaria	€11.001.593,00 (6%)	31.12.2028
10	Altri debiti	€8.977,83 (6%)	31.12.2028
11	Crediti postergati	€3.122.640,32 (1%)	31.12.2028

- le attestazioni ex artt. 84 comma 5°, 87 comma 3° e 88 comma 2° CCII;
- il parere dei Commissari giudiziali;

ritenuto

- che, allo stato, le attestazioni del professionista indipendente consentano una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano, alla sostenibilità economica dell'impresa ed al trattamento non deteriore dei creditori rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale, come



prescritto dall'art. 87 comma 3° CCII, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, salvi ulteriori approfondimenti da parte dei Commissari giudiziali;

- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la CIMA PAPER si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo;

- che il concordato proposto ai creditori si configura come concordato in continuità aziendale diretta alla stregua della definizione dell'art. 84 comma 2° CCII;

- che il declassamento al chirografo dei crediti assistiti da prelazioni nella misura indicata nella proposta sia giustificato alla stregua dell'apposita relazione ex art. 84 comma 5° CCII;

- che il pagamento in percentuale dei creditori chirografari sia previsto mediante l'impiego del surplus concordatario nel rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII;

- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettino i dettami degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII;

- che, per quanto illustrato, non sussistano, allo stato, elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII né dal punto di vista del rito, né per quanto riguarda la fattibilità del piano e la conservazione dei valori aziendali;

- che l'ammontare delle spese che nella fase anteriore all'omologazione si presumono necessarie, ai fini dell'art. 47 comma 2° lett. d) L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura ed i loro ausiliari, debba essere determinato, in euro 80.000,00;

ritenuto

- quanto alla richiesta di proroga delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, che sussistano i requisiti previsti dall'art. 55, comma 4, CCII atteso che "sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione", valutati positivamente dal Tribunale con il presente decreto di apertura della procedura di concordato, e che la proroga richiesta, secondo quanto risulta dagli atti del procedimento, "non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate";

- che per converso la mancata sospensione delle azioni esecutive individuali comprometterebbe senz'altro la fattibilità dell'accordo con i creditori, determinando un aumento dei costi di liquidazione del patrimonio del debitore, frantumata in una pluralità di esecuzioni singolari scoordinate tra loro, e la perdita delle risorse esterne promesse dal socio di maggioranza con grave pregiudizio per la massa;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA



aperta la procedura di concordato preventivo proposta da dalla **CIMA PAPER S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lecco, via Roma n. 6 (iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al numero LC-304224 - C.F. e P. IVA n. 03001650138);

PROROGA

di sei mesi l'efficacia delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII;

DELEGA

alla procedura il Dott. Edmondo Tota;

CONFERMA

come Commissari Giudiziali la dott.ssa Maria Grazia De Zorzi e il dott. Silvio Giombelli;

DISPONE

ai sensi dell'art. 47 comma 2° lett. c), quanto segue:

- l'espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dal Commissario Giudiziale con apposita comunicazione;
- la data iniziale per l'espressione del diritto di voto è fissata dal giorno **1° luglio 2024**;
- la data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata nel giorno **31 luglio 2024 compreso**;
- I Commissari giudiziali comunicheranno ai creditori il presente provvedimento **entro il 25 marzo 2024**;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di **euro 80.000**, che si presume necessaria per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari nella fase anteriore all'omologazione;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 90 CCII, coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII;

ORDINA



che il presente decreto sia pubblicato e notificato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII e, a cura del Commissario giudiziale, mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.

Il Giudice relatore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Mirco Lombardi